REGOLAMENTO (CEE) N. 980/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1992

che fissa le modalità d'applicazione dell'aiuto alla commercializzazione del riso della Guyana in Martinica e in Guadalupa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91 ha istituito un regime di aiuto allo smercio e alla commercializzazione del riso prodotto nella Guyana, ai fini del consumo locale in Guadalupa e in Martinica, nei limiti di un quantitativo annuo di 8 000 t di equivalente riso sbiancato; che tale provvedimento riguarda sia la commercializzazione del prodotto idoneo al consumo immediato, sia lo smercio di riso destinato alla trasformazione nei due dipartimenti d'oltremare summenzionati;

considerando che l'aiuto viene versato nel quadro di contratti di campagna stipulati tra produttori della Guyana e persone fisiche o giuridiche stabilite nell'uno e/o nell'altro dei dipartimenti di destinazione; che il Consiglio ha fissato l'aiuto al 10 % del valore della produzione consegnata in questi ultimi dipartimenti e al 13 % di detto valore se il contraente per i produttori è un'associazione o un'unione;

considerando che è opportuno determinare gli elementi del contratto indispensabili ai fini dell'applicazione del regime di aiuto e predisporne la notifica ai servizi competenti prima dell'inizio delle campagne di commercializzazione;

considerando che la delimitazione del quantitativo annuale di 8 000 t di equivalente riso sbiancato presuppone la fissazione di coefficienti di trasformazione tra risone, riso decorticato e riso sbiancato, la determinazione di un periodo annuale per l'inoltro delle domande di aiuto, onde garantire la parità di trattamento tra gli operatori interessati, nonché l'eventuale realizzazione di un meccanismo di corresponsione dell'aiuto a fine campagna in proporzione ai quantitativi effettivamente venduti o commercializzati;

considerando che, per rispettare l'obiettivo del provvedimento, occorre adottare le disposizioni necessarie affinché i prodotti che beneficiano del regime non vengano rispediti o riesportati fuori dai dipartimenti d'oltremare e, a maggior ragione, non fruiscano di restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Agli effetti del regime di aiuto previsto all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, si intende per « contratto di campagna » un contratto in forza del quale un operatore, persona fisica o giuridica stabilita in Guadalupa e/o in Martinica si impegna, prima dell'inizio del periodo di commercializzazione, a vendere o commercializzare in Guadalupa e/o in Martinica la totalità o una parte della produzione di riso di un produttore ovvero di un'associazione o unione di produttori della Guyana.

2. Ai fini dell'applicazione del regime di aiuto in oggetto,

a) si intende per « smercio » la fornitura del prodotto destinato ad una lavorazione o trasformazione che lo rendano idoneo al consumo umano;

b) si intende per « commercializzazione » la fornitura del prodotto direttamente destinato al consumo umano.

Articolo 2

1. L'operatore di cui all'articolo 1, il quale intenda presentare domanda in ordine al regime di aiuto in oggetto, trasmette ai servizi competenti designati dal governo francese, prima dell'inizio del periodo o dei periodi di commercializzazione, il contratto di campagna e ogni altra informazione utile.

2. Il contratto di campagna deve comprendere almeno i seguenti dati:

a) ragione sociale delle parti contraenti e luogo di stabilimento;

b) designazione precisa del prodotto o dei prodotti, secondo la nomenclatura combinata;

c) quantitativi in oggetto;

d) durata dell'impegno e scadenzario dello smercio o della commercializzazione;

e) modo di condizionamento, condizioni e costi di trasporto;

f) fase di consegna;

g) prezzo convenuto per la fornitura.

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

Se la parte contraente per il produttore è un'associazione o un'unione di produttori, l'indicazione di cui alla lettera a) deve recare gli elementi necessari all'identificazione della persona giuridica in questione.

3. I servizi competenti esaminano la conformità dei contratti alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91 e a quelle del presente regolamento, accertando in particolare che vi figurino tutti i dati di cui al paragrafo 2.

Se del caso, essi informano gli operatori della possibilità di applicare l'articolo 5.

Articolo 3

1. Per la determinazione dell'importo dell'aiuto, il valore della produzione smerciata o commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna franco porto di sbarco, scaricata su mezzo di trasporto.

2. Il valore della produzione di cui al paragrafo 1 è valutato in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi presentati a corredo della domanda di aiuto o su richiesta dei servizi competenti.

Articolo 4

1. La domanda di aiuto è inoltrata dall'operatore di cui all'articolo 1, conformemente all'allegato, durante il periodo fissato dai servizi competenti per la presentazione delle domande. Essa si riferisce ai quantitativi effettivamente commercializzati o venduti nel corso della campagna di commercializzazione.

2. Previa verifica delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi, i servizi competenti versano l'aiuto comunitario entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo previsto per l'inoltro delle domande.

Articolo 5

Qualora i quantitativi globali per i quali viene richiesto l'aiuto superino il volume di 8 000 t di equivalente riso sbiancato di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91, l'aiuto viene corrisposto alle parti interessate proporzionalmente alla quantità effettivamente smerciata o commercializzata in esecuzione del contratto o dei contratti di campagna ed in conformità con le disposizioni pertinenti.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il coefficiente di trasformazione è fissato come segue:

— tra risone e riso sbiancato: 0,45;

— tra riso decorticato e riso sbiancato: 0,69;

— tra riso semisbiancato e riso sbiancato: 0,93.

Articolo 6

1. Ai prodotti che beneficiano dell'aiuto ai sensi del presente regolamento non è applicabile alcuna restituzione all'esportazione dalla Guyana, dalla Guadalupa o dalla Martinica. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto della presente norma.

2. Le autorità competenti adottano tutte le misure di controllo necessarie per garantire che i prodotti che beneficiano del regime di aiuto non vengano riesportati verso paesi terzi né rispediti in altra parte della Comunità, eccetto nel caso in cui sia comprovato che, per i prodotti in questione, l'aiuto è stato rimborsato. Dette misure consistono segnatamente in controlli materiali estemporanei. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate a tale riguardo.

Articolo 7

Il tasso da applicare per il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle spese relative al regime di aiuto è il tasso di conversione agricola vigente il 1° settembre che precede la commercializzazione o lo smercio dei prodotti in questione.

Articolo 8

Qualora un aiuto sia stato indebitamente pagato, i servizi competenti procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse che decorre dalla data di versamento dell'aiuto fino all'effettivo recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello vigente per operazioni di recupero analoghe conformemente alla legislazione nazionale.

L'aiuto recuperato viene versato agli organismi o ai servizi di pagamento, i quali lo detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 9

Le autorità francesi adottano, secondo necessità, le modalità compelementari che consentano di garantire la corretta applicazione del presente regolamento e le comunicano alla Commissione entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

DOMANDA DI AIUTO

— Prodotto :

— Campagna di commercializzazione : dal al

— Ragione sociale del produttore dell'organizzazione di produttori :

.....

— Indirizzo amministrativo :
(via, numero, località, telefono, telex) :

.....

— Ragione sociale della persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità :

.....

Indirizzo amministrativo :

.....

Banca e numero di conto sul quale l'aiuto deve essere versato :

— Legame giuridico fra i due operatori (contratto di campagna, contratto d'associazione) :

.....

Riservato allo Stato membro (per prodotto e per campagna di commercializzazione)

Domanda pervenuta il	Importo (moneta nazionale)
A. SPESE AMMISSIBILI	
1. Quantità commercializzate :	
2. Valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione :	
3. Spese da prendere in considerazione tenuto conto del valore di cui al punto 2 in base ai documenti giustificativi :	
4. Coefficiente di riduzione $\left\{ \frac{8\,000\ t}{\text{(quantità effettivamente commercializzata)}} \right\}$:	
5. Spese ammissibili (4 × 3) :	
6. Percentuale dell'aiuto (10 % o 13 %) :	
7. Importo da pagare (5 × 6) :	